

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA

VALLE D'AOSTA

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 29/05/2025

Oggetto: Acquisizione urgente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 1 salvagente omologato anulare. Affido all'operatore economico Nuova Valfer srl di Aosta e impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

ravvisata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di n. 1 salvagente omologato anulare per la nuova riserva turistica al lago La Palud in Comune di St. Vincent, che aprirà il prossimo 1 giugno 2025;

Considerato che:

- l'articolo 50 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato II.1 "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 consente l'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
- l'articolo 62, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 49, comma 1, prescrive che gli affidamenti avvengano nel rispetto del principio di rotazione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 6, secondo il quale è consentito derogare all'applicazione di tale principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000;
- richiamato l'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il quale prescrive che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano con apposito atto la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, il comma 2, il quale prevede, in particolare, che nel caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visto altresì l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o al

mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante o al mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

rilevato che dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici;

richiamato il comunicato Anac del 18/12/2024 che rinvia al 30/06/2025 il ricorso alle piattaforme elettroniche per gli affidamenti inferiori ai 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;

atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), è configurabile un obbligo generalizzato, in capo alle pubbliche amministrazioni, di approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni Consip, ove tali convenzioni siano disponibili;

considerato che non risultano sussistere convenzioni Consip utili per il servizio oggetto del presente affidamento, in ragione della modesta entità dello stesso;

considerato che per la fornitura in argomento è prevista una spesa ampiamente inferiore ai 5.000€, che permette di procedere al di fuori di piattaforme telematiche di acquisto, messe a disposizione da centrali di committenza;

verificato che l'affido in oggetto risulta non rimandabile in quanto urgente considerato che la riserva aprirà il prossimo 1 giugno 2025;

esaminata l'offerta economica pervenuta dalla Nuova Valfer srl di Aosta, ns. prot. n. 1076 del 27/05/2025, che prevede l'importo di euro 48,00 + iva 22% per la fornitura di n. 1 salvagente omologato anulare;

valutato congruo il preventivo dell'operatore economico Nuova Valfer srl per un importo complessivo di euro 58,56 (I.V.A. al 22% inclusa) e di affidare pertanto a tale soggetto la fornitura in argomento;

appurato che, secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10, e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023, in contratto non è assoggettato all'imposta di bollo;

precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del valore economico non particolarmente elevato delle stesse, della remota possibilità del verificarsi di un inadempimento in sede di esecuzione contrattuale e della solidità dell'operatore economico aggiudicatario;

dato atto che ai sensi del citato art. 17, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche sono qui riassunte:

- oggetto: fornitura n. 1 galleggiante omologato anulare;
- Valore dell'affidamento : euro 48,00 + iva 22%;
- C.C.N.L. applicato Commercio
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023.
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente provvedimento.

richiamato il vigente regolamento interno di Contabilità, approvato con DCA nr. 24/2013, che stabilisce che il Presidente può effettuare impegni di spesa su mandato del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, come può farlo in caso di motivata urgenza. In quest'ultima circostanza l'impegno dovrà essere ratificato dal Comitato Esecutivo.

richiamato inoltre il punto 1.3.i dell'Allegato competenze e Organigramma al vigente Statuto approvato con DCA nr 21a/209 e modificato con DCA nr. 2a/2012 che stabilisce che il Presidente adotta, nei casi d'urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, salvo riferirne, per la necessaria ratifica, alla prima riunione successiva;

Visto il documento unico di regolarità contributiva DURC, acquisito on line prot. INAIL_48070663 con scadenza validità il 02/07/2025, dal quale risulta la regolarità in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica dell'operatore economico Nuova Valfer di Aosta;

preso atto che, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 l'operatore Nuova Valfer srl, ha presentato in data 29/05/2025 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, acquisita e registrata al protocollo dell'Ente al n. 1109 e che la mancanza o il venir meno anche di uno dei requisiti comporterà la risoluzione del contratto;

preso atto che si era proceduto al controllo dei seguenti requisiti, con esito positivo:

- Casellario ANAC ns. prot. 1098 del 28/05/2025;
- Estratto visura camerale ns. prot. 1110 del 29/05/2025;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr 22a/2024 "Approvazione del bilancio di previsione triennale – anno 2025-2027;

riferito che, in merito all'obbligo di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata da D.L. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il codice CIG è il seguente: n. B7120C1D33;

visto l'articolo 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

verificata la legittimità del presente atto alle leggi e regolamenti vigenti;

acquisito, da parte del Segretario – economo, il parere regolarità contabile in merito al presente atto;

DISPONE

1. di approvare l'acquisizione, in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023, della fornitura di n. 1 salvagente omologato anulare;
2. di affidare all'operatore economico Nuova Valfer srl di Aosta l'acquisizione di cui sopra per una spesa di € 58,56 iva 22% inclusa, CIG B7120C1D33;
3. di impegnare la spesa di euro 58,56 iva 22% inclusa al cap. 10/7/99 "Altre spese correnti" (U.1.10.99.99.999), del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che per la fornitura in oggetto non si applica la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in quanto trattasi di prestazione ad esecuzione istantanea;

5. di stabilire che gli importi siano liquidati ad avvenuta ricezione di regolari fatture elettroniche, relative all'avvenuta ricezione dei beni in oggetto e in conformità alle vigenti disposizioni in materia di acquisizioni in economia.

6. di stabilire che il presente atto sia sottoposto alla ratifica del Comitato esecutivo.

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Giampiero Valentino